

“Convenzione per la Polizia Locale della Valpolicella”

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
(allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2012)

PARTE 1[^]

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1

Istituzione del Servizio per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale

1. E' istituito tra i Comuni di Fumane, Negrar, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro in Cariano ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e art. 2 della Legge Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 40, il Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale, in esecuzione della Convenzione sottoscritta in data 13 ottobre 2010 – Repertorio n. 3820, tra i Comuni sopra elencati.
2. La Convenzione istitutiva detta le norme fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio gestito in forma associata.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio gestito in maniera associata e coordinata è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

Definizioni

1. Si indicano le seguenti definizioni adottate nel presente atto:
 - *TUEL*: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - *Convenzione*: la Convenzione sottoscritta in data 13 ottobre 2010 – Repertorio n. 3820, tra i Comuni di Fumane, Negrar, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro in Cariano;
 - *Servizio convenzionato*: il servizio di Polizia Locale svolto in maniera associata nell'ambito dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - *Comuni convenzionati*: i Comuni aderenti alla Convenzione;
 - *Comune capofila*: il Comune di San Pietro in Cariano;
 - *Regolamento*: il presente Regolamento, recante norme per la disciplina del Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale, approvato dai Comuni associati.

Art. 3

Finalità e compiti del Servizio convenzionato

1. Il Servizio convenzionato svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni associate espressi attraverso la Conferenza dei Sindaci prevista dalla Convenzione istitutiva e concorre ad un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio

tra gli interessi individuali facenti capo al singolo e il pubblico interesse. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto delle esigenze di tutela degli utenti.

2. Il Servizio convenzionato adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale, urbana e rurale e di Polizia amministrativa previste in capo ai Comuni da Leggi e Regolamenti statali e regionali, nonché a quelle conferite alla Polizia Locale dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti e dagli Statuti dei Comuni convenzionati.
3. Il Servizio convenzionato, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci o dai singoli Sindaci per le materie di esclusiva competenza territoriale di ciascun Comune, provvede in particolare a:
 - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia amministrativa locale;
 - b) vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti Autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;
 - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei Comuni;
 - d) vigilare sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico;
 - e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle Autorità ed Uffici legittimati a richiederli;
 - f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni;
 - g) collaborare, d'intesa con le Autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - h) esercitare le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - i) esercitare le funzioni di educazione alla legalità e qualificazione urbana, anche in relazione alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause, per il concorso allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza;
 - j) esercitare funzioni di gestione del contenzioso. Tale funzione comporta la diretta costituzione in giudizio;
 - k) esercitare le funzioni di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - l) esercitare il servizio di Polizia stradale attribuito dalla Legge alla Polizia Locale;
 - m) esercitare funzioni di educazione stradale;
 - n) esercitare il servizio di notifica su richiesta dei singoli Enti associati.

ART. 4

Competenza territoriale del Servizio convenzionato

1. L'ambito territoriale ordinario per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione, indicati al precedente art. 1.
2. L'ambito territoriale è stato definito dalla Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2350 del 18 agosto 2008, recante il "Piano di zonizzazione della Polizia Locale del Veneto", strumento attraverso il quale la Regione ha delineato ambiti territoriali omogenei in cui realizzare le gestioni associate del Servizio di Polizia Locale, denominati Distretti. Per ciò che attiene al comprensorio della Valpolicella, la Regione Veneto ha quindi fatto riferimento a tutti i Comuni contermini ivi esistenti e al Distretto è stato assegnato l'identificativo "VR1B".
3. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
4. In ogni caso l'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione del Servizio in forma associata.

ART. 5

Dipendenza del Servizio convenzionato

1. Con la sottoscrizione della Convenzione è stata istituita la “Conferenza dei Sindaci per la Polizia Locale della Valpolicella”, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai rispettivi Assessori delegati per controllare e indirizzare lo svolgimento del Servizio convenzionato di Polizia Locale in base ai criteri definiti nella Convenzione medesima.
2. Spetta alla conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capofila, stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio convenzionato, nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comando integrato di cui al successivo art. 9.
3. Il Servizio convenzionato è alle dipendenze del Sindaco di ciascun Comune associato con riferimento agli affari che riguardano le funzioni sindacali da esercitarsi nei rispettivi territori comunali.

Art. 6

Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

1. In via ordinaria il personale della Polizia Locale, nell’ambito del territorio dei Comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia dello Stato, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale di cui all’art. 3.
2. In via straordinaria esso può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, eccedenti le competenze ordinarie, previa disposizione del Sindaco e sulla base delle disposizioni impartite dal Comandante nel cui territorio debbano svolgersi dette specifiche operazioni, il tutto a seguito di motivata richiesta delle competenti Autorità.
3. In via ordinaria, il Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci, può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione programmata, coordinata e continuativa con le forze di Polizia dello Stato, a seguito di intese appositamente formulate per attività ricorrenti.
4. Ai fini del conferimento della qualità di “Agente di pubblica sicurezza”, il Sindaco di ciascun Comune convenzionato, all’atto dell’assunzione di un Agente nel proprio organico, inoltra tempestivamente alla Prefettura apposita comunicazione contenente le relative generalità e gli estremi dell’atto di nomina. Il Prefetto, verificati i requisiti di legge procede con il conferimento della qualifica.

ART. 7

Rapporti esterni

1. Tutte le richieste di intervento sono rivolte ai Comandanti responsabili dei Distaccamenti territoriali di cui al successivo art. 8.
2. Agli operatori è di norma fatto divieto di corrispondere direttamente alle richieste di servizi, fatti salvi gli obblighi di Legge e i casi di assoluta urgenza. L’operatore che ha ricevuto l’ordine urgente o la richiesta di prestare un certo servizio non attraverso la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Comandante del Distaccamento territoriale in cui si trova ad operare, o in sua assenza ad un superiore facente funzioni.

ART. 8

Distaccamenti territoriali

1. Sono istituiti i seguenti distaccamenti territoriali:
 - Negrar: Comandante responsabile il Comandante di Negrar;
 - San Pietro in Cariano - Fumane: Comandante responsabile il Comandante di San Pietro in Cariano;
 - Sant'Ambrogio di Valpolicella: Comandante responsabile il Comandante di Sant'Ambrogio di Valpolicella;
 - Pescantina: Comandante responsabile il Comandante di Pescantina.
2. I Sindaci dei Comuni di Negrar, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella e Pescantina sono titolari della competenza per la nomina e la revoca rispettivamente del Comandante del distaccamento di Negrar, del Comandante del distaccamento di San Pietro in Cariano e Fumane, del Comandante del distaccamento di Sant'Ambrogio di Valpolicella ed infine del Comandante del distaccamento di Pescantina.
3. La nomina e la revoca dei Comandanti di distaccamento facenti capo a più di un Comune deve essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni rientranti nell'ambito territoriale di ogni singolo distaccamento nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.
4. I Comandanti di Polizia Locale insediati in ciascun distaccamento territoriale continueranno di fatto ad operare sotto le direttive dei rispettivi Sindaci in armonia con le esigenze di coordinamento e organizzative stabilite dal Comando integrato di cui al successivo art. 9.

ART. 9

Struttura e organizzazione del Servizio convenzionato

1. La gestione e la realizzazione delle Funzioni è affidata al Comando integrato dei servizi associati di Polizia Locale, organo costituito dai Comandanti di Polizia Locale dei Comuni convenzionati.
2. Il Comando integrato è responsabile della direzione tecnico/giuridico/amministrativa del Servizio convenzionato. È, altresì, responsabile verso i Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico/operativo degli appartenenti al Servizio e dell'utilizzo delle risorse in dotazione.
3. Il Comando integrato è presieduto da uno dei Comandanti di Polizia Locale dei Comuni convenzionati, identificato quale responsabile del Servizio convenzionato, con compiti di coordinamento e di referente di Distretto per i rapporti con la Regione del Veneto, la cui nomina spetta alla Conferenza dei Sindaci.
4. Al Comando integrato compete:
 - l'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata;
 - la verifica e il controllo delle attività gestite;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale svolto in forma associata e coordinata;
 - l'omogeneizzazione dei Regolamenti di Polizia amministrativa locale;
 - la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
 - la definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di Polizia Locale;
 - la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione;
 - l'assegnazione del personale dipendente assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - le relazioni con le altre strutture dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;

- i rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con l’Autorità di Pubblica Sicurezza nello spirito di collaborazione e di miglior andamento dei servizi in generale.
5. Il Comando integrato dei servizi associati di Polizia Locale opera sulle basi dei principi contenuti nella Convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci degli Enti che vi aderiscono.
 6. Il Comando integrato dei servizi associati di Polizia Locale relaziona ai Sindaci degli Enti associati sullo stato di attuazione degli obiettivi a seguito di richiesta di questi ultimi.
 7. Ai Comandanti dei Comuni associati compete, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza come definiti ai sensi del precedente art. 8, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Servizio di Polizia Locale, svolto nei termini di cui alla convenzione, nonché la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente. Ferma rimanendo tale responsabilità, ognuno dei predetti Comandanti potrà individuare altri collaboratori ai quali affidare la responsabilità del procedimento, continuando ad esercitare una diretta attività di coordinamento.
 8. I Comandanti che compongono il Comando integrato hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Enti associati ove siano utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
 9. Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dalla convenzione, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco e del Comandante nel cui ambito territoriale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi contravvenzionali si imputano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
 10. Gli addetti alle attività di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici di volta in volta presenti.

ART. 10

Rapporto gerarchico

1. L’ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale convenzionato é rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti e a parità di qualifica, dalla data di nomina nella stessa. A parità di tale data, da quella di nomina nella qualifica precedente, ed ancora, a parità di tutte le date, dall’età.
2. Gli appartenenti al Servizio convenzionato sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal superiore gerarchico, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi vigenti.
3. Ogni qualvolta i superiori riscontrino inosservanze alle disposizioni di servizio ed ai Regolamenti vigenti hanno l’obbligo di segnalarle al Comando integrato.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

ART. 11

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Servizio associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune aderente alla Convenzione.
2. Ciascun Comune per l'istituzione del Servizio convenzionato mette a disposizione il personale attualmente in servizio. Il personale del Servizio convenzionato conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

ART. 12

Comandante responsabile del Servizio associato e referente di distretto

1. Il Comandante responsabile del Servizio associato presiede il Comando integrato di cui al precedente art. 9.
2. Al Comandante responsabile del Servizio associato competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni convenzionati al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del Servizio convenzionato.
3. Il Comandante responsabile del Servizio convenzionato riveste altresì il ruolo di referente di Distretto e coordinatore per le funzioni di Polizia Locale di tutti Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.
4. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del Servizio e fornendo al Comandante responsabile del Servizio associato gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli Enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.
5. In caso di assenza o impedimento del Comandante responsabile del Servizio associato, assume lo status e le funzioni di Comandante quello che fra gli altri Comandanti dei Comuni convenzionati più anziano nel grado, nel quadro di riferimento delle vigenti disposizioni normative.

ART. 13

Attribuzioni dei Comandanti dei Distaccamenti territoriali

1. Il responsabile del Corpo e/o del Servizio di ogni Distaccamento territoriale dirige il settore Polizia Locale.
2. Al Comandante del Corpo e/o Servizio di ogni Distaccamento territoriale competono, oltre ai compiti alle funzioni derivanti dall'articolo 107 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. e dallo statuto comunale, quelli previsti da altre Leggi, Regolamenti, ed in particolare:
 - a) Organizza il servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco, ovvero, nel caso di servizi svolti in forma associata, dei compiti assegnati dal Comando integrato in attuazione degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci;
 - b) Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
 - c) Elabora, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
 - d) Emanava, anche in sinergia con il Comando integrato, le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di Leggi e Regolamenti;
 - e) Dirige e coordina di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - f) Cura il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - g) Rappresenta il Corpo e/o Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - h) Adotta le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza;
 - i) Relaziona personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio e qualora l'esigenza sia determinata da un servizio svolto in forma associata anche al Comando integrato;
3. Il Comandante del Corpo e/o Servizio di ogni Distaccamento territoriale è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, ferma restando la responsabilità specifica dei singoli consegnatari.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento ai singoli Regolamenti comunali di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 14

Attribuzioni e doveri dei vice-Comandanti dei Distaccamenti territoriali

1. Laddove presente la figura del vice-Comandante del Corpo e/o Servizio di ogni Distaccamento territoriale, questi dirige l'organizzazione tecnico operativa del Corpo e/o Servizio, conformemente alle direttive ricevute e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Egli deve in modo particolare:
 - a) Sovrintendere alle attività dei servizi che gli sono stati affidati. A tal fine coordina i preposti agli uffici e tutto il personale assegnato per il raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
 - b) Sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
 - c) Curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - d) Disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
 - e) Curare la formazione del personale e l'addestramento degli appartenenti al Servizio;
 - f) Assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - g) Controllare e trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
 - h) Svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo e/o Servizio in caso di assenza o impedimento del Comandante;
 - i) Svolgere le altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante;
3. In caso di assenza del vice-Comandante, l'eventuale ufficiale di turno o in assenza altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.
4. Nel caso della concomitante presenza di più ufficiali, a parità di grado, le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

ART. 15

Funzioni e compiti degli Agenti

1. Ogni Agente è responsabile della corretta esecuzione del lavoro riferita ai compiti professionali assegnati.
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) e gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. Spettano agli Agenti i seguenti compiti:
 - a) Vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune di appartenenza e nelle aree decentrate del territorio, nonché, qualora vi sia comandato, anche dei Comuni aderenti alla convenzione;
 - b) Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali e dirigenziali;

- c) Accertare e contestare gli illeciti nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, facendo riferimento alle norme violate e nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - d) Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - e) Assumere un comportamento improntato al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni;
 - f) Depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al responsabile;
 - g) Disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
 - h) Quali Agenti di Polizia giudiziaria apprendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - i) Vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, pulizia ambientale ed edilizia;
 - j) Non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico, o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla Legge penale;
 - k) La regolazione del traffico e i rilievi tecnici di incidenti stradali facendo uso anche di strumenti complessi;
 - l) La sorveglianza dei beni e degli immobili costituenti il patrimonio comunale;
 - m) L'assistenza e le informazioni ai cittadini;
 - n) La segnalazione ai competenti uffici dell'esistenza di pericoli di varia natura, per l'attuazione degli interventi urgenti di manutenzione, ecc.;
 - o) Nei casi consentiti dalla Legge, l'arresto o il fermo dell'indiziato in flagranza di reato.
4. L'Agente di Polizia Locale provvede inoltre alla redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie e segnatamente alla predisposizione di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.
5. In particolari casi di necessità ed urgenza e in assenza di funzionari più alti in grado, l'Agente di Polizia Locale può organizzare il proprio servizio in modo da far fronte alle esigenze dello stesso, assumendosene la piena responsabilità e dandone tempestiva comunicazione ai superiori.
6. L'Agente di Polizia Locale qualora chiamato a rendere testimonianza dinnanzi all'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa per questioni inerenti il servizio svolto, sarà sempre tenuto ad adempiere a detta incombenza, considerando le ore di servizio svolte per detti scopi come rientranti nel normale orario di servizio, o in caso di eccedenza, come lavoro straordinario. A dette incombenze e alle medesime condizioni di cui sopra, gli Agenti interessati saranno tenuti, per questioni inerenti i servizi resi in convenzione, anche nell'eventualità che il Comune alle cui dipendenze gli stessi svolgono servizio receda dalla Convenzione.

ART. 16

Qualità rivestite dal personale del Servizio convenzionato

1. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge, rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 4 e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
 - a) "Pubblico Ufficiale" ai sensi dell'art. 357 del Codice penale;

- b) “Agente di Polizia Giudiziaria” ai sensi dell’art. 57 comma 2 del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio;
 - c) “Ufficiale di Polizia Giudiziaria”, riferita al responsabile del Corpo e/o Servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo, così come disposto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 5 comma 1, lett. a) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e 57 - comma 3 del Codice di procedura penale;
 - d) “Agente di Pubblica Sicurezza”, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia, come precisamente sancito dall’art. 4 della Legge Regione Veneto 9 Agosto 1988, n. 40 e successive modifiche. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 a tutti gli addetti al servizio perché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 2 della norma pre-citata.
 - e) “Agente di Polizia stradale” ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 4 della Legge Regione Veneto 9 Agosto 1988, n. 40 e successive modifiche.
2. Tutto il personale del Corpo e/o Servizio può inoltre, per specifiche esigenze, assumere la qualità di messo comunale.

TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO I

ART. 17

Tipologia del servizio

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di polizia Locale:
 - a) servizi esterni appiedati;
 - b) servizi esterni a bordo di veicoli;
 - c) servizi interni.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o con telefono cellulare al Comando di appartenenza. Gli operatori muniti di radio sono tenuti a mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando di appartenenza quando quest’ultimo sia presidiato.
3. I servizi interni attengono sia a compiti di istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Corpo e/o Servizio e anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Corpo e/o Servizio.

ART. 18

Ordini e disposizioni di servizio

1. Il Comandante di ogni Distaccamento territoriale, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e la esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività. Nell’ordine di servizio vengono indicate modalità di espletamento del servizio, il contingente numerico e nominativo da impiegare, equipaggiamento e mezzi, il responsabile del servizio e le finalità da perseguire.

2. Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il Comandante di ogni Distaccamento territoriale dirama apposite disposizioni che possono anche essere impartite oralmente.
3. Per particolari circostanze gli ordini di servizio e le disposizioni debbono essere illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa, ed anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
4. Modifiche all'ordine di servizio e/o delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere introdotte solo dal Comandante che ne ha curato l'emanazione, ovvero da chi ne fa le veci, o da altro ufficiale appositamente delegato.

ART. 19

Orario e turni di servizio

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo e/o Servizio di Polizia Locale è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.
2. Quando ricorrano necessità eccezionali e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni e/o orari diversi da quelli ordinari.
3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.
4. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
5. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo e/o Servizio del turno e/o servizio successivo, se previsto.
6. Alle attività operative istituzionali non si applica la disciplina prevista per l'organizzazione dell'orario di lavoro introdotta dal D.Lgs. 8 Aprile 2003, n. 66 e successive modifiche e integrazioni.
7. Per "attività operativa" si intende qualsiasi attività diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Polizia Locale, compresi i servizi di pianificazione e programmazione dell'attività nonché quelli di supporto.

ART. 20

Mobilità, distacchi, comandi e missioni

1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Servizio convenzionato di Polizia Locale, come anzidetto, è quello dei territori dei Comuni associati.
2. Il distacco ed il comando di appartenenti ai vari Corpi e/o Servizi dei singoli Distaccamenti territoriali fuori da detto territorio è consentito soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Il distacco ed il comando di cui al comma precedente è autorizzato dall'Ente da cui dipende il personale interessato, non prima di aver interessato il Comando integrato e la Conferenza dei Sindaci e ne va data comunicazione al Prefetto.
4. L'ambito ordinario delle attività svolte è quello del territorio dei Comuni convenzionati di cui al precedente comma 1 o dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

5. Gli appartenenti al Servizio convenzionato possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale di cui al comma 1, nei seguenti casi:
 - a) ai fini di collegamento e rappresentanza, su autorizzazione del Responsabile del Comando integrato;
 - b) per soccorso in caso di calamità o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, su autorizzazione del Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci. In tal caso esse sono ammesse previa esistenza di appostiti piani o accordi tra gli Enti interessati e ne va data comunicazione al Prefetto.
6. Le operazioni esterne di Polizia d'iniziativa di ogni singolo operatore di Polizia Locale, durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di cui al precedente comma 1.

ART. 21

Idoneità fisica

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti ai singoli Distaccamenti territoriali possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi a seguito di certificazione medica motivata e rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
2. In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili solo ai servizi esterni, gli appartenenti ai singoli Distaccamenti territoriali vengono impiegati, di norma, nei servizi interni dell'Ente di appartenenza compatibili con il loro stato e il loro profilo professionale.

ART. 22

Disciplina e retribuzione degli istituti contrattuali - rinvio

1. Le turnazioni, il lavoro straordinario e gli altri istituti contrattuali richiamati nel presente Regolamento sono disciplinati e retribuiti ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto qui non disciplinato.

CAPO II

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

ART. 23

Formazione professionale

1. Tutto il personale della Polizia Locale del Servizio convenzionato è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dal Comando integrato, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati.
2. Il Comando integrato, tenuto conto delle esigenze di servizio dei singoli Corpi e/o Servizi, programma e propone alla Conferenza dei Sindaci la frequenza del personale ai corsi e le eventuali relative spese saranno poste a carico dei Comuni convenzionati.

3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

ART. 24

Addestramento fisico

1. I Comuni convenzionati favoriscono e promuovono la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. Il Comando integrato programma, propone alla Conferenza dei Sindaci e organizza periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

TITOLO IV

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 25

Norme generali di condotta

1. Il personale del Servizio convenzionato di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
2. Il personale deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio ai Comuni convenzionati.

ART. 26

Comportamento in pubblico

1. L'appartenente al Servizio convenzionato deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
2. L'appartenente al Servizio convenzionato, quando opera in ambito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Il personale del Servizio convenzionato che opera in uniforme tiene un comportamento consono all'uniforme medesima.
4. L'appartenente al Servizio convenzionato deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi in discussioni con cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni convenzionate, del Servizio e dei colleghi.

ART. 27

Disciplina

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio convenzionato si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle Leggi, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
2. I rapporti gerarchici e funzionali fra appartenenti al Servizio convenzionato sono improntati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

ART. 28

Rapporto con i superiori

1. Tutti gli appartenenti al Servizio convenzionato sono tenuti ad uniformarsi alle direttive impartite dai Sindaci dei Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986. Sono altresì tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici a norma del presente Regolamento. Le disposizioni devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro cui sono dirette.
2. In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza motivata o scritta allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla Legge penale.

ART. 29

Reclami

1. Gli appartenenti al Corpo e/o Servizio di Polizia Locale possono rivolgere direttamente al Comando integrato richieste di colloquio, istanze e reclami.
2. In ogni caso gli appartenenti al Corpo e/o Servizio possono presentare, in via gerarchica, cioè per il tramite del Comandante responsabile del Servizio associato, istanze e reclami alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 30

Obblighi al termine del servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita relazione di servizio al Comando del proprio distaccamento territoriale di appartenenza per gli adempimenti di Legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 31

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio, e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura è attuata dai membri del Comando integrato, in osservanza di specifiche direttive della Conferenza dei Sindaci.
3. È inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio convenzionato, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

ART. 32

Saluto

1. Il saluto militare è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle Autorità e ai cortei funebri. Il saluto va altresì rivolto anche al superiore, che deve rispondervi, nonché verso i Sindaci dei Comuni associati.
2. È dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti di istituto;
 - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c) il personale in servizio di scorta al gonfalone civico e alla bandiera nazionale.
3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo.

ART. 33

Ferie – Riposi – Permessi

1. In materia di ferie, riposi e permessi, si applicano le vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.
3. Con apposito atto interno verranno disciplinate modalità e le tempistiche per l'inoltro delle richieste di ferie, riposi o permessi. Le relativa fruizione dovrà essere espressamente autorizzata da ogni singolo Comandante di distaccamento territoriale, o suo delegato.
4. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua, ed i mesi di Giugno, Luglio e Agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione del Comando integrato. Il numero di effettivi assenti per ferie, permessi o recuperi non potrà superare il 40% del personale in organico del Servizio convenzionato, arrotondato all'unità superiore.

TITOLO V DOTAZIONI

ART. 34

Uniformi e Distintivi di grado

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme e dei distintivi di grado del Servizio convenzionato di Polizia Locale sono quelle determinate in conformità alla legislazione regionale del Veneto.
2. Con apposite direttive emanate dal Comandante responsabile del Servizio associato, di concerto con il Comando integrato e sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci viene disciplinato l'uso dell'uniforme, tenuto conto della natura dei servizi da eseguire e della stagionalità di riferimento.
3. Sempre con appositi provvedimenti emanati dal Comandante responsabile del Servizio associato, di concerto con il Comando integrato e sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci viene disciplinato l'uso dei distintivi di grado.

4. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni e pulizia, con proprietà, dignità e decoro.
5. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.
6. E' vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualsiasi oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

ART. 35

Servizi in uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale prestano servizio in uniforme.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizione di Comandante responsabile del Servizio associato, ovvero del singolo Comandante di Distaccamento territoriale, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.

ART. 36

Tessera di riconoscimento

1. Agli appartenenti ai singoli Corpi e/o Servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati è rilasciata dal Sindaco del Comune di appartenenza una tessera di riconoscimento che certifica l'identità e la qualifica della persona, nonché gli estremi dei provvedimenti di assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, quarto comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e del Decreto prefettizio di conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza.
2. La tessera reca la foto in uniforme del titolare, a capo scoperto, da rinnovarsi con decorrenza quinquennale, la sua firma e quella del Sindaco, nonché il timbro del Corpo e/o Servizio di appartenenza.
3. Gli appartenenti al Servizio convenzionato in servizio esterno, sia in uniforme che in abiti civili, sono tenuti a recare con sé la tessera di riconoscimento.
4. La tessera deve essere esibita su richiesta, e preventivamente nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
5. La tessera va restituita all'atto della cessazione del servizio e ritirata a seguito di sospensione dal servizio.
6. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di Polizia e al Comando di appartenenza lo smarrimento o la sottrazione del documento.
7. I distintivi di riconoscimento e di grado sono rispettivamente conformi a quelli contemplati dalla legislazione regionale del Veneto.

ART. 37

Strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione sono conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto.
2. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta dal Comandante di ogni singolo Distaccamento territoriale con ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comandante predetto.
3. E' altresì fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Servizio convenzionato da parte di persone non appartenenti al Servizio stesso.

4. L'utilizzo di mezzi e altri strumenti di servizio facenti capo alle dotazioni dei singoli Corpi e/o Servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati, ai fini dell'espletamento di servizi erogati in regime di convenzione, dovranno essere utilizzati in maniera proporzionata e tale da garantire, a consuntivo, che ogni Comune fornisca il proprio apporto in termini strumentali al buon funzionamento del Servizio.

ART. 38

Servizio in armi

1. Gli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento del Sindaco del Comune di appartenenza.
2. L'armamento degli appartenenti al Servizio convenzionato per i fini e agli effetti della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, è fornito a cura e a spese dell'Amministrazione Comunale di appartenenza di ogni singolo operatore.

ART. 39

Camera di sicurezza

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 386 e 566, 2° comma del C.P.P., è costituita presso i locali di uno Distaccamenti territoriali di cui al precedente art. 8, un'apposita camera di sicurezza.
2. Tale camera deve essere sistemata possibilmente in un locale interno all'edificio, ubicato in modo da consentire il controllo degli accessi, deve essere munita di porte blindate e di aperture luce dotate di inferriate e/o grate metalliche.
3. Oltre ai suddetti presidi di sicurezza, la camera dovrà essere di ampiezza sufficiente, illuminata con luce naturale e artificiale in modo da consentire la lettura. Dovrà inoltre essere aerata, riscaldata e dotata di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. Detto locale dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione e pulizia.
4. La camera è dotata di apposito arredo, atto a permettere una permanenza di almeno 96 ore. Tale arredo comprende anche un letto.
5. In difetto o nelle more dell'allestimento della camera di sicurezza, ovvero nel caso in cui essa sia occupata o altrimenti inutilizzabile, il personale del Servizio convenzionato consegna immediatamente il fermato alla più vicina Stazione o Comando o presidio dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato, ovvero alla Casa circondariale di Verona, il tutto sulla base delle disposizioni impartite in merito dall'Autorità giudiziaria che verrà necessariamente interessata per la circostanza.

TITOLO VI RICONOSCIMENTI

ART. 40

Riconoscimenti

1. Agli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) compiacimento o nota di merito del Comandante responsabile del Servizio associato;
- b) elogio scritto del Comandante responsabile del Servizio associato;
- c) encomio semplice del Sindaco del Comune capofila, su proposta della Conferenza dei Sindaci. Viene conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto;
- d) encomio solenne deliberato dal Consiglio comunale del Comune capofila, su proposta della Conferenza dei Sindaci. Viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- e) proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio.

PARTE 2[^]
ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI SERVIZIO CONVENZIONATO

TITOLO I
ARMAMENTO - NUMERO - TIPO DELLE ARMI

ART. 41
Armamento

1. Gli appartenenti al Servizio convenzionato ai quali è conferita la qualità di Agente di P.S., sono dotati delle armi di ordinanza (la pistola semiautomatica), a cura e spese del Comune di appartenenza, per l'espletamento dei servizi di istituto.

ART. 42
Numero delle armi

1. Il numero delle armi assegnate in forma individuale è fissato sulla base del numero degli appartenenti ad ogni singolo distaccamento territoriale di Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato del 5%, o almeno di un arma quale dotazione di riserva, il tutto ai sensi dell'art. 3 – comma 1 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.
2. Il Comandante di ogni singolo Distaccamento territoriale, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno, comunicherà le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualifica di Agente di P.S. al rispettivo Sindaco, il quale con proprio provvedimento, fisserà annualmente il numero delle armi in dotazione al singolo Comune e ne darà successivamente comunicazione al Prefetto di Verona.

ART. 43
Regole d'uso dell'arma

1. A ogni Agente sono assegnati due caricatori, di cui uno di riserva, per complessivi 30 colpi.

2. I colpi in dotazione e quelli in deposito saranno sostituiti a cura e spese del Comune di appartenenza.
3. È fatto sempre obbligo agli operatori di P.L. di giustificare al Comando il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la motivazione d'uso.

TITOLO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 44

Porto dell'arma

1. A tutto il personale del Servizio convenzionato con qualifica di Agente di P.S. che indossa l'uniforme è fatto obbligo di portare l'arma al fianco con fondina esterna e il caricatore di riserva, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.
2. A tutto il personale del Servizio convenzionato è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.
3. Il personale del Servizio convenzionato, qualora autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l'arma in modo non visibile.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno sull'armamento della Polizia Municipale (D.M. 4 marzo 1987, n. 145).

ART. 45

Provvedimento del Sindaco per l'assegnazione dell'arma in via continuativa

1. Il Sindaco di ogni singolo Comune convenzionato, sentita la Conferenza dei Sindaci, assegnerà l'arma in via continuativa agli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento nominale scritto che costituisce parte integrante e sostanziale del tesserino di identificazione di cui al precedente articolo 36.

ART. 46

Provvedimento di sospensione del porto d'arma dato dal Sindaco

1. Ove si instauri nei confronti dell'addetto con qualifica di Agente di P.S., un procedimento disciplinare di natura penale o amministrativa per fatti di particolare gravità, il Sindaco del Comune alle cui dipendenze l'addetto presta servizio, sentita la Conferenza dei Sindaci, può sospendere in via eccezionale e cautelativa l'autorizzazione al porto dell'arma. All'Agente destinatario del provvedimento di sospensione del porto dell'arma è fatto obbligo di consegnare immediatamente la stessa, corredata delle relative munizioni, al Comando di appartenenza.

ART. 47

Modalità di deposito e di tenuta dell'arma assegnata in via continuativa

1. L'Agente di P.L. cui è assegnata l'arma in via continuativa, avrà cura di mantenerla in perfetta efficienza e funzionalità. Le operazioni di pulizia, caricamento e scaricamento dell'arma saranno obbligatoriamente fatte nei luoghi appositamente prescelti dal Comandante del Distaccamento territoriale che provvederà ad indicarli e comunicarli mediante ordine di servizio interno. Nella sede di ogni singolo Comando, qualora non già presenti, dovranno essere installate idonee

casseforti di sicurezza per il ricovero delle armi e delle munizioni, ed affissi appositi avvisi concernenti le prescrizioni di sicurezza.

2. L'Agente prima di depositare l'arma nel luogo prescelto provvede ad estrarre il caricatore e riporlo in luogo diverso. Si accerta inoltre che l'arma medesima sia scarica e inaccessibile a chiunque.

ART. 48

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza

1. Per i servizi espletati fuori dal territorio comunale così come definito ai sensi dell'art. 4, si seguono le modalità che di volta in volta vengono impartite dal Comando integrato, nel rispetto degli eventuali piani e accordi intervenuti fra le Amministrazioni interessate.
2. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco del Comune capofila, al Prefetto, specificando i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza così come definito ai sensi del precedente art. 4.

TITOLO III CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 49

Istituzione dell'armeria

1. Presso ogni singolo Corpo e/o Servizio dei Comuni aderenti alla Convenzione viene istituita l'armeria del Corpo e/o Servizio qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 e seguenti del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, ossia qualora si tratti di custodire armi in numero superiore a 15 e munizioni in numero superiore a 2000 cartucce.
2. Diversamente le armi e le munizioni saranno custodite nelle apposite casseforti di cui al precedente art. 47 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16 e 17 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.

ART. 50

Doveri dell'assegnatario

1. L'Agente di P.L. cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comando, che sono obbligatorie;
 - e) presentare l'arma, ogni 6 mesi, al Comandante del Distaccamento territoriale di appartenenza o all'incaricato del Comando da quest'ultimo incaricato del controllo delle armi, per la verifica di tenuta ed eventuale manutenzione;

ART. 51

Controlli e sorveglianza sulle armi

1. La distribuzione e il ritiro delle armi e delle munizioni, avviene nelle forme e nei modi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno sull'armamento di Polizia Locale (D.M. 4 marzo 1987, n. 145).
2. Il Comando integrato dispone, per i controlli, la sorveglianza, la detenzione, porto, custodia, impiego delle armi e delle munizioni, nelle forme e nei modi determinati dall'art. 16 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
3. Il Comandante di ogni singolo Distaccamento territoriale, dispone, anche attraverso personale appositamente incaricato, visite di controllo e ispezioni interne sulle modalità di custodia, ed esterne sulle modalità di tenuta e porto delle armi.
4. Di ogni visita di controllo e ispezione verrà dato conto con nota scritta al Comandante responsabile del Servizio associato, che la conserverà agli atti dell'Ufficio e all'occorrenza ne riferirà al Comando integrato, nonché alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 52

Nomina del consegnatario delle armi

1. Ogni singolo Comandante di distaccamento territoriale nomina il consegnatario delle armi nelle forme e dei modi di cui al D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

ART. 53

Addestramento

1. Tutti gli appartenenti al Servizio associato, senza distinzioni di ordine e grado, ed abilitati al porto dell'arma, osserveranno le disposizioni di cui al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286 e s.m.i., in materia di addestramento.

ART. 54

Norma di rinvio in materia di armamento

1. Per quanto non previsto dalle predette norme sull'armamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato vigenti in materia.

PARTE 3[^]

VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 55

Norme generali sul vestiario

1. Ogni Comune convenzionato provvede a proprie spese alla dotazione di vestiario d'ordinanza a favore del personale di Polizia Locale alle proprie dipendenze, secondo la tipologia e la qualità previste dalla legislazione regionale del Veneto, nonché la quantità, la durata e le scadenze previste dai singoli Regolamenti emanati in materia da ogni singolo Comune ovvero, in mancanza o in alternativa, sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Comando integrato.
2. Il vestiario, corredato dei necessari segni distintivi, deve rispondere alle esigenze d'istituto secondo quanto in tal senso disposto dalla legislazione regionale del Veneto.

ART. 56

Ritiro del vestiario

1. Il ritiro del vestiario dovrà avvenire a cura di ciascun dipendente presso le ditte incaricate di eseguire le forniture.
2. Nessun capo di vestiario o importo sostitutivo è dovuto a quei dipendenti che, pur avendone diritto, per qualsiasi motivo non ritirino i capi di vestiario loro assegnati.
3. Il diritto al vestiario decade automaticamente con la cessazione del rapporto di servizio.
4. In tal caso dovranno essere riconsegnati tutti i capi di vestiario muniti di stemmi o effigi, nonché gli eventuali gradi già in possesso del dipendente.

ART. 57

Sostituzione capi deteriorati

1. Nel caso in cui il capo di vestiario assegnato risulti inutilizzabile prima dell'avvenuta decorrenza dei termini di durata previsti, per motivi non addebitabili al dipendente ed attestati da apposita dichiarazione del Comandante del Distaccamento territoriale cui appartiene l'Agente, il Comune alle cui dipendenze svolge servizio l'Agente medesimo provvederà a sostituirlo previo il ritiro di quello deteriorato.
2. La decorrenza della durata del capo sostituito coincide con la data del ritiro.

ART. 58

Danneggiamento dell'uniforme

1. Il dipendente che per comportamento doloso o di colpa grave renda necessaria la sostituzione dei capi di vestiario assegnati sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari nei quali potrà altresì incorrere qualora non ottemperi all'obbligo di cui al primo comma del successivo articolo.

ART. 59

Divieto di alterazione dell'uniforme

1. Nessuna eccezione, di colore o di foggia, è ammessa a quanto disposto dalle normative regionali con propri provvedimenti legislativi o amministrativi, come peraltro è fatto divieto di asportare ai capi di vestiario stemmi, fregi o gradi ad essi applicati.
2. Per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di consegna possono essere sostituiti quei capi che risultino difettosi e che comunque non siano ancora stati indossati per servizio.
3. Decorso tale periodo e sino alla successiva scadenza ogni eventuale riparazione ai capi di vestiario sarà a totale carico del dipendente stesso.

ART. 60

Dispensa dall'uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione di appartenenza può, con debita motivazione, dispensare temporaneamente il dipendente dall'indossare durante l'orario di lavoro la divisa assegnatogli o dall'usare i capi di vestiario d'ordinanza, senza con ciò integrare o modificare la dotazione di vestiario prevista con il presente Regolamento.

ART. 61

Vestiario stagionale e di rappresentanza

1. Il Comandante responsabile del Servizio associato, sentita la Conferenza dei Sindaci e a seguito delle intese stabilite a livello di Comando integrato, con proprie disposizioni di servizio provvederà, a seconda delle stagioni o circostanze, a stabilire con quali capi, nell'ambito della

disciplina regionale, debba avvenire la vestizione di servizio da parte degli appartenenti al Servizio convenzionato.

2. Qualora i Comuni convenzionati intendano istituire, con personale del Servizio convenzionato, una unità con compiti di rappresentanza, alla stessa verranno consegnati eventuali articoli di buffetteria o altro, non espressamente previsti nel presente Regolamento, ritenuti dall'Amministrazione indispensabili e necessari per il servizio.

PARTE 4^ NORMA DI CHIUSURA

ART 62 Norma di chiusura

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i Regolamenti locali disciplinanti il Servizio di Polizia Locale dei singoli Comuni associati. In caso di rescissione della Convenzione, il presente Regolamento disciplinerà – per quanto compatibile – il Servizio di Polizia Locale fino alla approvazione da parte del singolo ente di una nuova normativa locale.